



**ORDINE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA INTERPROVINCIALE
di BELLUNO-PADOVA-ROVIGO-TREVISO-VENEZIA-VICENZA**

Via Monte Nero 43/b - 30171 VENEZIA

Tel.: 0415316722 – mail: segreteria@ostetricheinterve.it pec: ostetrichevenezia@legalmail.it

**Regolamento sulle procedure elettorali per il rinnovo dell'Ordine Interprovinciale delle
Ostetriche di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza
per il quadriennio 2025-2028 - L. 3 dell'11/01/2018**

Con deliberazione n. 7 del 08/10/2024 il Consiglio Direttivo ha adottato il presente Regolamento, approvato dal Comitato Centrale della FNOPO.

Articolo 1 - Indizione assemblea elettorale

1. L'Ordine Interprovinciale delle Ostetriche di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza, favorendo il ricambio generazionale nella rappresentanza e, ove ne dovessero sussistere oggettive condizioni, l'equilibrio di genere, elegge in assemblea, fra le/gli iscritte/i all'albo, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Consiglio direttivo è costituito da:

- nove componenti, in quanto gli iscritti all'albo superano i mille ma non i millecinquecento.

3. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra le/gli iscritte/i all'albo.

4. I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2 - Indizione assemblea elettorale

1. L'Assemblea elettorale deve essere convocata, a cura del Presidente dell'Ordine, nel terzo quadrimestre dell'anno in cui scade il mandato del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti.

2. Devono essere convocati tutti i professionisti iscritti all'albo alla data della delibera di indizione delle elezioni.

Tra la data della delibera di indizione delle elezioni e la data della prima votazione devono decorrere almeno di quaranta (40) giorni.

3. La votazione è valida, in prima convocazione, quando abbiano votato almeno due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore ad un quinto degli iscritti. A partire, invece, dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

4. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo.

5. Il seggio elettorale è unico, non si possono attivare più seggi contemporaneamente.

6. Lo svolgimento delle tre (3) assemblee elettive deve effettuarsi entro il limite temporale di quaranta (40) giorni consecutivi.

7. La delibera di indizione delle elezioni deve stabilire:

- il numero dei giorni delle votazioni (minimo due e massimo cinque), le relative date, gli orari di inizio e di termine delle operazioni di voto per ciascun giorno e la sede di svolgimento delle operazioni elettorali;
- le modalità di voto;
- le decisioni utili e i mezzi idonei atti a garantire la segretezza e la sicurezza del voto;
- gli impegni di spesa per il corretto svolgimento delle operazioni di voto

Articolo 3 - La convocazione

1. L'avviso di convocazione, contestuale per le tre convocazioni, deve essere inviato tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto all'Albo, secondo quanto disposto al comma 2 del precedente art. 2.

2. È posto a carico dell'Ordine l'onere di provare unicamente l'invio delle convocazioni.

3. L'avviso deve contenere:

- l'indicazione del luogo in cui avrà sede il seggio elettorale, nonché i giorni delle votazioni dei quali uno festivo, indicando l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni per ciascun giorno;
- l'indicazione dei nominativi dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti uscenti;
- l'indicazione delle modalità di voto;
- l'indicazione per gli elettori portatori di handicap tali da impedire la possibilità di espressione di voto in autonomia e senza l'ausilio di un accompagnatore (es.: persone non vedenti; affette da amputazione o paralisi degli arti o con altri gravi impedimenti fisici) di poter esercitare il proprio diritto di voto con l'assistenza nella cabina elettorale di un accompagnatore, nonché l'indicazione, qualora la disabilità non sia evidente di munirsi di specifico certificato rilasciato da medici designati dall'ASL attestante che "*l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore*".
- l'indicazione che avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

4. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito dell'Ordine e comunicato alla FNOPO per la relativa pubblicazione sul sito nazionale almeno 20 giorni prima della data della prima convocazione.

Art. 4 - Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di voto tutti i professionisti iscritti all'albo alla data fissata per la prima convocazione, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

2. Ha diritto di voto il professionista iscritto successivamente alla data di indizione delle elezioni, anche se non convocato per motivi di rispetto della tempistica.

3. Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei revisori dei conti uscenti, che abbiano presentato la propria candidatura singolarmente o nell'ambito di una lista.

4. La lista deve essere composta da un numero di componenti pari alla somma del numero dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti da eleggere e deve essere espressamente indicato l'organo per il quale si presenta la candidatura.

5. È vietata la candidatura in più liste concorrenti.

6. La presentazione della candidatura in una lista vale anche come presentazione di singola candidatura, anche nel caso in cui la lista non venga ammessa.

7. All'atto della presentazione, le liste dei candidati devono indicare un referente di lista e devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti da eleggere; le liste, inoltre, devono essere sottoscritte dai singoli candidati e corredate da copia del documento di identità dei candidati e dei firmatari.

8. La presentazione di singola candidatura deve essere sottoscritta da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere per il quale si presenta la candidatura e deve essere sottoscritta dal singolo candidato e corredata da copia del documento di identità dello stesso e dei firmatari.

9. Le firme devono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale indicato dall'Ordine Interprovinciale delle Ostetriche di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza, che controllerà che i candidati e i firmatari siano iscritti all'albo. Sarà data ampia comunicazione della data e dell'ora in cui verrà effettuata tale operazione.

10. La verifica della regolarità, ovvero l'ammissione o l'esclusione della candidatura singola o dell'intera lista, verrà comunicata al singolo candidato o al referente della lista tramite posta elettronica certificata.

11. La singola candidatura e le liste devono essere presentate, a pena di irricevibilità, mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell'Ordine, entro le ore 12.00 del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto.

12. L'Ordine provvede, previa verifica della validità, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature con il nome e il logo ove trasmesso dalla lista sul proprio sito istituzionale. Nel caso in cui si presenti omonimia tra candidati ammessi sarà l'Ordine che provvederà ad inserire le date di nascita dei candidati omonimi per permetterne l'esatta identificazione.

13. La singola candidatura e le liste ammesse al voto restano valide, senza possibilità di modificazione alcuna, per l'intero svolgimento delle operazioni elettorali.

14. Le liste devono essere denominate e la denominazione deve essere conferente e nel rispetto del Codice deontologico. È vietato in qualsiasi forma l'utilizzo del logo OPO/FNOPO.

Art. 5 - Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti ed è svolta in modo da non ledere il prestigio della categoria professionale o di altri candidati concorrenti.

3. Al fine di permettere la diffusione dei programmi e degli intendimenti dei candidati, l'Ordine attiva sul proprio sito istituzionale uno spazio destinato alla diffusione dei programmi dei candidati o delle liste ammessi alla votazione. Lo spazio deve essere fruibile dal giorno successivo alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sino al giorno antecedente la votazione; l'accesso alla pagina dovrà essere interdetto a partire dalle 24 ore antecedenti l'inizio della votazione. In caso di seconda e terza convocazione lo spazio tornerà ad essere fruibile dal giorno successivo alla seduta non valida sino alle 24 ore antecedenti l'inizio della nuova votazione.

Art. 6 - Composizione del seggio elettorale

1. Il giorno della convocazione dell'assemblea elettorale all'orario di apertura della stessa come indicato nella lettera di convocazione di cui all'articolo 3, il Presidente uscente costituisce il seggio elettorale.

2. Il seggio elettorale è composto da:

a) i tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, o al Collegio dei revisori dei conti uscenti, non candidati, né sottoscrittori di candidature singole o di lista, due dei quali con funzioni di scrutatori;

b) il professionista sanitario più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo, o al Collegio dei revisori dei conti uscenti, non candidato, né sottoscrittore di candidature singole o di lista, che esercita le funzioni di segretario.

3. I tre componenti di cui al comma 1 lettera a) individuano al loro interno il Presidente di seggio.
4. Per ciascun componente del seggio elettorale di cui alle lettere a) e b) è individuato il componente supplente che dovrà essere reperibile durante l'intera tornata elettorale per intervenire nel caso di impedimento dei componenti effettivi.
5. Decorse tre ore dall'apertura del seggio qualora sia impossibile procedere alla sua costituzione, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti, esclusivamente mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine confermando la data della convocazione successiva.
6. Il seggio elettorale una volta composto resta imm modificabile anche in caso di votazioni in seconda e terza convocazione.
7. Regolarmente costituito il seggio elettorale il Presidente uscente termina le proprie funzioni in ambito elettorale.

Art. 7 - Sede del seggio elettorale

1. Le operazioni di voto, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella delibera di indizione delle votazioni, si svolgono nella sede indicata nella delibera e riportate nell'avviso di convocazione.
2. Il seggio è unico e non possono essere attivati più seggi contemporaneamente.
3. Il seggio, qualunque sia il luogo prescelto, deve essere allestito con cabine elettorali o comunque con strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
4. All'interno del seggio elettorale deve essere messo a disposizione di tutti gli elettori l'elenco dei candidati ammessi singolarmente o per lista, certificato dal Pubblico Ufficiale indicato dall'Ordine e pubblicato sul sito (art. 4 comma 10).
5. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura, oppure altro materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.
6. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti del seggio elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto ed al personale amministrativo dell'Ordine, nonché all'eventuale personale di vigilanza, che potrà essere posizionato al di fuori del locale allestito a seggio elettorale.
7. L'accesso è consentito agli elettori ed è limitato al tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Art. 8 - Operazioni di voto

1. Spetta al Presidente del seggio predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto verificando che all'inizio delle operazioni le urne siano vuote.
2. Il voto è segreto e personale e non è ammessa la delega.
3. Gli elettori portatori di handicap tali da impedire la possibilità di espressione di voto in autonomia e senza l'ausilio di un accompagnatore (es.: persone non vedenti; affette da amputazione o paralisi degli arti o con altri gravi impedimenti fisici) possono esercitare il proprio diritto di voto con l'assistenza di un accompagnatore nella cabina elettorale identificato e registrato all'interno del verbale. Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al Presidente di seggio, deve essere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall'ASL. La certificazione deve precisare che "*l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore*".
4. Le operazioni elettorali si svolgono presso la sede e nei giorni individuati nella delibera di indizione delle elezioni.
5. Le operazioni di voto si aprono con la regolare costituzione del seggio elettorale.
6. Il Presidente del seggio elettorale, verifica l'identità dell'elettore con documento in corso di validità e il suo diritto al voto, ne registra la presenza al voto con l'apposizione della firma del votante e registrazione degli estremi del documento d'identità in apposito elenco dei votanti predisposto e gli consegna una matita copiativa e le schede elettorali, rispettivamente per il Consiglio direttivo e per il

- Collegio dei revisori dei conti, recanti il timbro dell'Ordine Regionale, Provinciale e Interprovinciale.
7. Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista oppure riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, oppure il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.
 8. La votazione si effettua a mezzo di schede bianche per i componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine e schede gialle per i componenti del Collegio dei revisori dei conti, munite del timbro dell'Ordine, su cui l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto. Per il Collegio dei Revisori dei conti vale quanto all'art. 1 comma 3.
 9. Le schede cartacee devono essere inserite direttamente dall'elettore nell'urna relativa all'organo da eleggere, pertanto nel seggio sono previste due urne, una per il Consiglio direttivo e una per il Collegio dei revisori dei conti.
 10. Il Presidente del seggio chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura delle urne e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengano incollate due strisce di carta recanti il timbro dell'Ordine e la firma del Presidente del seggio e degli altri componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il Presidente del seggio rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
 11. All'ora stabilita del giorno successivo il Presidente del seggio, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva sempre la stessa procedura.
 12. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente del seggio e dagli altri componenti del seggio, nonché, recare il timbro dell'Ordine.
 13. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente del seggio elettorale dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.
 14. Le operazioni di scrutinio possono essere rinviate alla giornata successiva a quella in cui è terminato lo svolgimento delle operazioni di voto, restando nella cura e nella responsabilità del Presidente del seggio elettorale la custodia del relativo materiale.
 15. Nel caso in cui le operazioni di scrutinio durino più giornate il Presidente del seggio deve garantire l'integrità delle urne e dei plichi/contenitori come previsto dal comma 10 e delle operazioni compiute deve redigere verbale come previsto al comma 13.

Art. 9 - Verifica del raggiungimento del quorum

1. Nell'ipotesi di prima o seconda convocazione della tornata elettorale, terminate le operazioni di voto e dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti. In caso di non raggiungimento del quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione e non procede allo scrutinio e sovrintende invece alla normale verbalizzazione degli accadimenti.
2. La notizia del mancato raggiungimento del quorum viene pubblicata sul sito dell'Ordine con avviso contenente la convocazione per le date successive come già deliberate e comunicate nel relativo avviso.

Art. 10 - Scrutinio

1. Il Presidente del seggio qualora la votazione sia stata dichiarata valida provvede al conteggio delle

schede depositate nelle urne al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti (fa fede il registro firme) e schede depositate nelle urne stesse.

2. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nelle urne, il Presidente del seggio provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.

3. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritte o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.

4. È comunque nulla la scheda che contenga elementi di riconoscimento, intendendosi per tali i segni grafici estranei ai nomi o ad essi non essenziali, pieghe della scheda diverse da quelle segnalate, qualsiasi altro segno o macchia, idoneo a distinguere una scheda dalle altre.

5. Il Presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

6. Il verbale deve contenere una graduatoria con l'indicazione di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

7. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti sino al raggiungimento del numero complessivo dei posti da attribuire.

8. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo dell'ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età anagrafica.

Art. 11 - Proclamazione dei risultati

1. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio.

2. Dalla proclamazione del risultato del voto decorrono i trenta giorni per impugnare il risultato elettorale innanzi alla CCEPS.

3. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente del seggio e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.

4. Il Presidente del seggio notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine, al Ministero della Salute, ai Ministeri della Giustizia, dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca e del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Tribunale civile e penale di competenza territoriale, nonché alla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica.

5. A conclusione dei lavori il Presidente del seggio consegna all'Ordine tutto il materiale elettorale, comprese le schede, la cui conservazione è a cura dell'Ordine, per i tempi previsti dal comma 3 del presente articolo.

Art. 12- Prima Convocazione Eletti

1. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta proclamazione, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ciascuno dei due organi, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.

2. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

3. Chi ha svolto l'incarico di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

4. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le

assemblee degli iscritti. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate.

Art. 13 - Individuazione del Presidente Collegio revisori dei conti

1. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta proclamazione, il Collegio dei revisori dei conti, come anche previsto al precedente articolo del presente Regolamento, si riunisce su convocazione del componente più anziano di età, per procedere alla individuazione del Presidente del CRC che in osservanza di quanto previsto dalla legge 3/2018 deve essere un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

All'individuazione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti si procede con le seguenti modalità:

- i componenti del CRC procedono alla consultazione del Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e consultabile sul sito web <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale> mediante la funzione "ricerca iscritto" e l'elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali tenuto dal Ministero dell'Interno e consultabile al sito web <http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali> mediante le funzioni "accedi alle banche dati" ed "elenco revisori" circoscrivendo la ricerca ai comuni di interesse e procede alla individuazione di almeno 5 nominativi che rispondono al requisito della doppia iscrizione cui inviare una richiesta di offerta economica corredata da curriculum vitae;
- ricevute le offerte i membri del CRC selezioneranno il candidato maggiormente idoneo valorizzando i seguenti elementi:
- l'onorario richiesto per lo svolgimento dell'incarico;
- l'esperienza maturata nella revisione di Enti Locali (regioni, province, comuni) o altri Enti pubblici non economici;
- l'esperienza maturata nella consulenza ad Ordini Professionali, Enti Locali ed altri Enti pubblici non economici.

Art. 14 - Elezioni suppletive

1. Se i componenti del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti nel corso del quadriennio per il quale l'organo è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

2. I soggetti eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti, in questo caso sarà il Presidente del Consiglio direttivo ad adottare i provvedimenti necessari alla indizione delle elezioni entro il termine indicato al comma 1.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è entrato in vigore a seguito della deliberazione n. 7 approvata dal Consiglio Direttivo in data 08/10/2024.